



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

68

REGOLAMENTO

*per l'utilizzo dei locali scolastici da adibire a **posto di ristoro o mensa** o da destinare alla somministrazione di bevande ed alimenti durante la pausa ricreativa o all'installazione di **distributori automatici***

approvato con delibera C.P. n. 9 del 31/07/2014

esecutivo dall'11/08/2014

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO

per l' utilizzo di locali scolastici da adibire a posto di ristoro o mensa o da destinare alla somministrazione di bevande ed alimenti, durante la pausa ricreativa, o all' installazione di distributori automatici

(Del. Comm. Str. 9/14)

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione a privati di locali da adibire al “servizio bar” o “mensa” presso gli Istituti Scolastici di proprietà della Provincia Regionale di Enna, oggi denominata Libero Consorzio Comunale, ai sensi della L.R. 8/2014, di seguito indicata “Consorzio”, o, comunque, in godimento alla medesima, nonché la collocazione, presso i citati locali, di distributori automatici di bevande ed alimenti e la somministrazione, all' interno dei medesimi, di alimenti in genere.

ART. 2 SCELTA DEL CONCESSIONARIO E CONSEGUENTI RAPPORTI CONTRATTUALI

Il concessionario di un servizio di ristoro scolastico o mensa viene individuato dal Dirigente dell' Istituto Scolastico interessato in conformità alla normativa vigente ed il suo nominativo deve essere comunicato al Consorzio almeno 30 gg. prima rispetto alla data di inizio del servizio.

Il Consorzio declina ogni responsabilità in ordine al regolare possesso, da parte del concessionario, dei requisiti previsti dalla Legge e dalle altre disposizioni normative per la gestione di un servizio Bar o mensa, che dovranno essere accertati dal Dirigente Scolastico.

Il concessionario è, comunque, tenuto ad acquisire il parere favorevole dell' A.S. P. competente per territorio, in relazione all' idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti al servizio di ristoro o mensa.

ART. 3 CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E STIPULA DELL' ATTO DI CONVENZIONE

I locali di cui viene concesso l'uso per l' attivazione del servizio Bar scolastico o mensa sono individuati dal Dirigente Scolastico, sentito il Settore Tecnico del Consorzio.

Il Settore Tecnico del Consorzio attesta l' idoneità della destinazione d'uso dei locali da utilizzare per l' esercizio dell' attività di ristoro e predispone la planimetria dello stato di fatto con individuazione dei singoli locali esistenti: detta planimetria, corredata dal parere attestante l' idonea destinazione d'uso, a cura del competente Settore Tecnico provinciale, sarà trasmessa, pertanto, al Settore pubblica istruzione del Consorzio per essere allegata al provvedimento di concessione dei locali.

Dopo l' affidamento del servizio, il gestore aggiudicatario, che è titolare dell' attività, predisporrà eventualmente un progetto e ne richiederà al settore tecnico del Consorzio il parere preventivo di fattibilità al fine di ottenere dallo stesso l' autorizzazione a presentarlo agli enti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e dei nulla osta di legge, che saranno trasmessi al Consorzio prima dell' esecuzione dei lavori.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il gestore, altresì, successivamente eseguirà, a sua cura e spese, tutte le lavorazioni autorizzate, comunicando all'ente la data di inizio dei lavori perché venga effettuata l'attività di sorveglianza. Dopo l'esecuzione dei lavori, il gestore trasmetterà al Dirigente Scolastico ed al Settore Tecnico del Consorzio la certificazione ed i collaudi acquisiti.

Il provvedimento di concessione dei locali da destinare al servizio di ristoro o mensa è emesso dal Dirigente del competente Settore pubblica istruzione del Consorzio, previa individuazione del soggetto gestore del servizio, da parte del Dirigente Scolastico interessato, e a seguito di acquisizione della documentazione di cui al comma 2) trasmessa dal competente Settore tecnico del Consorzio.

A seguito dell'emissione del Provvedimento di concessione dei locali da destinare al servizio di ristoro o mensa, il Dirigente dell'Istituto Scolastico interessato stipula apposito atto di convenzione con il soggetto gestore del servizio; il detto atto di convenzione, a cui deve essere allegata la planimetria del sito, deve espressamente recepire, per quanto riguarda l'utilizzo dei locali destinati al servizio di ristoro o mensa, la normativa contenuta nel presente regolamento, nonché contenere l'indicazione esplicita delle somme dovute dal concessionario, al Consorzio e alla Scuola, in conseguenza dell'affidamento del servizio.

L'atto di convenzione, con l'allegata planimetria del sito, deve essere trasmesso al Consorzio, Settore Tecnico e Settore Pubblica Istruzione, prima dell'inizio dell'attività di ristoro o mensa.

ART. 4

NATURA DELLA CONCESSIONE

Poiché trattasi di concessione di bene pubblico per l'esercizio di attività imprenditoriale, il Concessionario deve essere a piena conoscenza che la concessione dei locali adibiti al servizio Bar è a titolo oneroso, a norma dell'art. 9 della Legge n. 537 del 24/12/93.

Non può essere considerato equivalente al pagamento del canone l'eventuale sconto che il concessionario pratica sui prezzi di listino a favore degli utenti.

ART. 5

CANONE

Per la concessione dei locali da adibire al servizio Bar scolastico o mensa è dovuto un canone a favore del Consorzio, determinato, nel suo ammontare, dal competente Settore Tecnico.

Nel caso in cui non sia possibile l'installazione di contatori separati di acqua e di luce, la cui eventuale spesa è a totale carico del concessionario, compete, altresì, al Settore Tecnico del Consorzio quantificare le somme dovute dal gestore del servizio alla scuola, a titolo di rimborso forfettario sui consumi.

Le somme dovute dal Concessionario al Consorzio e alla Scuola, per l'utilizzo dei locali scolastici, devono essere aggiornati ogni anno, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo, accertate dall'I.S.T.A.T. per le famiglie di impiegati ed operai, su comunicazione del Consorzio.

Il pagamento degli importi dovuti, in favore del Consorzio e della Scuola, deve essere effettuato dal concessionario con cadenza mensile, mediante il versamento di rate anticipate.

Non è consentito richiedere decurtazioni al canone per i periodi in cui l'attività didattica è sospesa (vacanze di Natale, periodo estivo, ecc.).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei locali/spazi ha durata pari a quella dei servizi e, comunque, non superiore ad anni 5.

Non è ammesso il rinnovo tacito o espresso della concessione nei confronti del medesimo soggetto.

La stessa, inoltre, si intende, automaticamente, revocata anticipatamente alla scadenza fissata, in caso di cessazione del servizio, qualunque ne sia la causa.

Della cessazione del servizio deve essere data tempestiva comunicazione al Consorzio e la stessa deve essere verificata e confermata dal Dirigente Scolastico; il concessionario è, comunque, obbligato al pagamento del canone sino a quando il Consorzio non avrà preso conoscenza della detta cessazione.

Alla scadenza, o, comunque, in tutti i casi di cessazione della concessione, il Dirigente Scolastico potrà provvedere all'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio, con le modalità indicate negli articoli precedenti.

L'affidamento del servizio al medesimo soggetto è consentito per un'altra sola volta e, quindi, per un periodo complessivamente non superiore a 10 anni.

ART. 7 DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali concessi per la fornitura del servizio Bar scolastico o mensa devono essere destinati, esclusivamente, alla detta finalità; è interdetto l'accesso, ai citati locali, di personale estraneo all'attività scolastica.

ART. 8 STATO DEI LOCALI

I locali da destinare al servizio Bar Scolastico o Mensa devono essere in buono stato di manutenzione e conservazione; del detto stato deve essere data attestazione in apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra il concessionario e il funzionario del Settore Tecnico del Consorzio, a ciò delegato, al momento della consegna dei locali.

Il concessionario deve custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e al termine del rapporto è obbligato a riconsegnarli nello stesso stato in cui essi si trovavano all'atto della concessione, salvo il naturale deterioramento.

Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno o difformità riscontrata al momento della riconsegna dei locali; a tal fine, alla cessazione del rapporto, il concessionario e un funzionario del Settore tecnico del Consorzio, a ciò delegato, dovranno redigere, in contraddittorio, apposito verbale.

Il Consorzio ha, comunque, la facoltà di impartire al concessionario le disposizioni che riterrà opportune, nell'interesse della destinazione d'uso dei locali.

Il concessionario è obbligato a costituire apposita cauzione in favore del Consorzio, nei modi previsti dalla Legge, pari al 10% dell'importo del valore locativo annuo, a garanzia dei propri obblighi.

ART. 9 ORDINARIA MANUTENZIONE

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: Regolamento per l'utilizzo dei locali scolastici da adibire a posto di ristoro o mensa o da destinare alla somministrazione di bevande ed alimenti durante la pausa ricreativa o all'installazione di distributori automatici

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

La manutenzione ordinaria dei locali oggetto di concessione è a carico del concessionario, che deve provvedervi tempestivamente.

Nei casi in cui non vi provveda, decorso, inutilmente, il termine di 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Settore Tecnico del Consorzio, il Consorzio ha il diritto di eseguire direttamente i lavori, con obbligo di rimborso integrale della spesa, da parte del concessionario.

ART. 10 MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

E' fatto obbligo al concessionario di non apportare modifiche, migliorie o addizioni di qualsiasi natura nei locali concessi, senza le preventive autorizzazioni dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, al quale debbono essere inviate le apposite richieste.

Fatto salvo quanto in precedenza statuito, il concessionario è obbligato, altresì, a munirsi, nei casi previsti dalla Legge, degli appositi atti di concessione edilizia, nonché di tutti i visti, permessi ed autorizzazioni prescritte, in relazione alla tipologia di lavori da eseguire ed all'attività da svolgere.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le modifiche, migliorie e addizioni di qualsiasi natura eseguite, anche con il consenso del Consorzio, nei locali avuti in concessione.

Al termine della concessione, su richiesta del Consorzio, è fatto obbligo al concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi; nei casi in cui il concessionario non provveda in tal senso entro 30 giorni della formale richiesta da parte del Settore Tecnico del Consorzio, le eventuali azioni di ripristino saranno poste in essere direttamente dall'Ente, con addebito della spesa sostenuta a carico del concessionario.

ART. 11 MOLESTIE DA TERZI

Compete al concessionario la custodia dei locali avuti in concessione; ne consegue che, con riferimento ai detti locali, il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da fatti od omissioni di terzi.

ART. 12 VERIFICHE E LAVORI ESEGUITI DALLA PROVINCIA

Il Consorzio ha diritto di eseguire, negli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo preavviso scritto al concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.

Durante l'esecuzione dei detti lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario. Nei casi in cui, per l'esecuzione dei lavori in parola, sia necessario sgomberare i locali dati in concessione, il Consorzio, a propria cura e a proprie spese dovrà provvedere, momentaneamente, alla sistemazione delle attrezzature contenute nei detti locali, in altro spazio dallo stesso individuato come idoneo.

Il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per la sospensione della propria attività, in conseguenza di quanto previsto dal presente articolo.

Qualora, comunque, per le motivazioni sopra enunciate, la sospensione della detta attività riguardi un periodo superiore a gg. 20, il concessionario ha diritto ad essere

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

esonerato dal pagamento delle somme dovute al Consorzio e alla Scuola, per il periodo esattamente corrispondente all'intera durata dei lavori.

ART. 13 RESPONSABILITA' PER DANNI

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Consorzio e i terzi dei danni causati da fatti ascrivibili alla sua condotta, nonché a quella dei suoi conviventi o delle persone, comunque, ammesse nei locali concessi.

E', altresì, direttamente responsabile per i danni derivanti al Consorzio e ai terzi da perdite d'acqua, fughe di gas, incendi, etc., nonché da abuso o trascuratezza di opere di conservazione e manutenzione dei locali concessi.

E' fatto obbligo al soggetto gestore del bar scolastico o mensa di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi contemplati dal presente articolo.

ART. 14 VISITE

Tecnici e Funzionari del Consorzio o persone dallo stesso, comunque, autorizzate, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Dirigente Scolastico interessato, possono effettuare sopralluoghi nei locali dati in concessione, al fine di verificarne lo stato e, quindi, la necessità di eventuali interventi.

ART. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La revoca della concessione è pronunciata dal Dirigente del Settore pubblica istruzione del Consorzio:

- a) In caso di sub concessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, della concessione ad altri soggetti;
- b) In caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, del canone, nel termine stabilito;
- c) In caso di uso dell'immobile diverso da quello oggetto dell'atto di concessione;
- d) In caso di reiterata violazione degli obblighi di manutenzione dei locali concessi, di cui al precedente articolo 9.

Il provvedimento di revoca è emesso dal Dirigente del Settore pubblica istruzione del Consorzio a seguito di formale atto di diffida al concessionario dei locali; attraverso il citato atto il concessionario viene invitato a rimuovere, nel termine perentorio di gg. 30, le situazioni di inadempienza sopra contemplate.

E' fatto salvo il diritto del Consorzio a far valere eventuali responsabilità del concessionario, per i danni subiti, in conseguenza delle situazioni in precedenza enunciate.

Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di revocare, a proprio insindacabile giudizio, per fatti sopravvenuti, adeguatamente motivati, il provvedimento di concessione dei locali; dalla detta circostanza non scaturisce l'obbligo, da parte del Consorzio, di risarcire gli eventuali danni subiti dal concessionario.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

A seguito della revoca, il Dirigente Scolastico interessato sarà obbligato a porre in essere i conseguenziali atti di propria competenza, in ordine alla risoluzione del rapporto di convenzione con i soggetti incaricati.

In caso di inerzia del Dirigente Scolastico, fatte salve le eventuali responsabilità, previste, a suo carico, dalle vigenti norme di legge, il Dirigente del Settore pubblica istruzione del Consorzio, valutate le circostanze, potrà, in fase di rendicontazione delle spese di funzionamento dell'istituzione scolastica interessata, ritenere come effettivamente introitate le eventuali somme dovute dalla Ditta alla scuola e non rimosse.

ART. 16 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione dei locali scolastici destinati al servizio di ristoro o mensa, deve intendersi, automaticamente, estinta, oltre che nei casi contemplati dal precedente art. 6 del presente Regolamento, anche nel caso di Trasferimento in altra sede dell'Istituto scolastico a servizio del quale è stato attivato il posto di ristoro.

In detta circostanza, qualora il detto Istituto sia trasferito in altro immobile, idoneo ad ospitare un servizio di ristoro o mensa, su richiesta del Dirigente Scolastico interessato e salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 del presente regolamento, in relazione all'idoneità dei locali e al pagamento delle somme dovute al Consorzio e alla scuola, per l'utilizzo dei medesimi, potrà essere emesso un nuovo provvedimento di concessione, che consenta la continuazione del servizio di ristoro o mensa, sino alla scadenza del termine fissato in convenzione; ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione sarà, comunque, necessario acquisire, preventivamente, la disponibilità, da parte del soggetto gestore del servizio di ristoro o mensa, all'utilizzo dei nuovi locali; qualora il detto utilizzo comporti, inoltre, la necessità di assolvere ad oneri diversi da quelli originariamente pattuiti, è necessario che la disponibilità all'assunzione dei citati oneri, risulti dalla sottoscrizione di un nuovo accordo tra il soggetto gestore del servizio di ristoro o mensa e il Dirigente Scolastico interessato; gli oneri per il trasloco e per l'eventuale adeguamento di locali e di impianti saranno a carico del gestore.

ART. 17 MODIFICHE E ACCORPAMENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

In caso di allocazione, presso un immobile già sede di un Istituto Scolastico e in cui risulta attivo un posto di ristoro, di altro/altri Istituti Scolastici o di destinazione del predetto immobile a una Istituzione Scolastica diversa dalla precedente, anche a seguito delle operazioni di dimensionamento, la continuazione del servizio, da parte del soggetto incaricato della gestione del posto di ristoro, è consentita, previo assenso espresso dalla nuova Istituzione Scolastica, successivamente, allocata presso l'immobile che ospita il posto di ristoro, sino e non oltre il termine inizialmente pattuito dalle parti e alle stesse condizioni dalle medesime originariamente sottoscritte; a tal fine, il Dirigente a capo della detta Istituzione Scolastica, valutata l'adeguatezza delle citate condizioni alle esigenze del proprio Istituto, potrà subentrare nel rapporto contrattuale, originariamente, sottoscritto tra la preesistente Dirigenza e il soggetto incaricato della gestione del servizio.

Valutazioni di tipo contrario, opportunamente motivate, determineranno, invece la cessazione del servizio di ristoro o mensa; i Dirigenti Scolastici interessati potranno, quindi, avviare una procedura finalizzata all'affidamento di un nuovo servizio, nel

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e tenuto conto delle diverse esigenze degli Istituti scolastici allocati presso lo stesso immobile.

L'eventuale installazione di Distributori automatici di bevande ed alimenti o l'affidamento a Ditte esterne, per la durata della pausa ricreativa, dell'incarico relativo al trasporto e alla somministrazione di alimenti in genere, deve avvenire d'intesa tra tutti gli Istituti scolastici allocati presso lo stesso immobile; rimane fermo, comunque, il divieto di cui al I° comma del successivo articolo

ART. 18

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN GENERE

Nei locali degli Istituti Scolastici in cui risulta attivo un "Posto di ristoro", è fatto divieto ai Dirigenti Scolastici interessati di installare "Distributori automatici di bevande ed alimenti" e/o di affidare, per la durata della pausa ricreativa, il trasporto e la somministrazione di alimenti in genere a Ditte esterne.

Al di fuori della circostanza sopra indicata, l'installazione, all'interno degli Istituti Scolastici, di "Distributori automatici di bevande ed alimenti" o l'affidamento a Ditte esterne "del trasporto e della somministrazione di alimenti in genere", durante la pausa ricreativa, è consentita alle condizioni di seguito indicate:

a) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI

- Individuazione, da parte del Dirigente Scolastico interessato, degli spazi in cui allocare i distributori automatici; i costi della alimentazione elettrica faranno carico esclusivamente al concessionario che non potrà dare inizio all'attività prima di aver installato a proprie spese appositi contatori di sottolettura per la contabilizzazione dei consumi energetici dei distributori oltre alla rete di alimentazione a partire dal quadro elettrico di piano nonché interruttori magnetotermici differenziali;
- Emissione di un provvedimento di autorizzazione all'utilizzo di appositi spazi all'interno dei locali scolastici per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti, a cura del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, previa verifica dell'avvenuta installazione degli appositi contatori di cui al comma precedente, nonché trasmissione da parte del Dirigente Scolastico, che è il Datore di Lavoro, della certificazione di conformità dei distributori da acquisire, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.ii.mm. e da allegarsi al DVR di sua competenza. Sarà cura del Dirigente Scolastico, altresì, predisporre l'eventuale DUVRI per evitare il rischio di interferenze fra l'attività didattica e quella di gestione e di rifornimento dei distributori; gli importi dovuti dalla Ditta alla Scuola, per i consumi di luce, dovranno essere oggetto di rendicontazione, a questo Ente;
- Sottoscrizione di un apposito atto di convenzione tra il Dirigente Scolastico interessato e il soggetto titolare dei distributori automatici di bevande ed alimenti; il detto atto di convenzione deve contenere l'indicazione esplicita della durata del rapporto e dell'obbligo del titolare dei distributori automatici di bevande ed alimenti di versare alla Scuola le somme alla stessa dovute, in conseguenza dell'installazione dei detti distributori; copia della detta convenzione deve essere

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

inviata al Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, a cura del Dirigente Scolastico interessato.

b) TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN GENERE, DURANTE LA PAUSA RICREATIVA

- Individuazione, da parte del Dirigente Scolastico interessato, degli spazi in cui deve essere effettuata la distribuzione, temporanea, degli alimenti e, nel caso in cui la detta somministrazione comporti il consumo di luce, analogamente a quanto disposto alla precedente lettera a) del presente articolo, con riferimento ai distributori automatici di bevande ed alimenti, la Ditta non potrà dare inizio all'attività prima di aver installato a proprie spese appositi contatori di sottolettura per la contabilizzazione dei consumi energetici derivanti dall'espletamento del servizio, oltre alla rete di alimentazione a partire dal quadro elettrico di piano nonché interruttori magnetotermici differenziali;
- Quantificazione, da parte del competente Settore Tecnico del Consorzio, delle somme dovute dalla Ditta al Consorzio per l'utilizzo, temporaneo, degli spazi destinati alla somministrazione delle bevande e degli alimenti;
- Emissione di un provvedimento di autorizzazione all'utilizzo di appositi spazi all'interno dei locali scolastici entro i quali consentire l'accesso di soggetti esterni incaricati della somministrazione di bevande ed alimenti in genere, durante la pausa ricreativa, da emettersi a cura del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, previa verifica dell'avvenuta installazione dei contatori di sottolettura per la rilevazione dei consumi energetici, di cui al precedente punto, previa redazione, da parte del Dirigente Scolastico interessato, dell'eventuale DUVRI, per evitare il rischio di interferenze fra l'attività didattica e quella di somministrazione di alimenti in genere, nonché previa quantificazione da parte del competente Settore Tecnico del Consorzio, delle somme dovute dalla Ditta al Consorzio, per l'utilizzo, temporaneo, degli spazi; della quantificazione del precitato importo dovrà darsi atto nel provvedimento di autorizzazione emesso dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Consorzio; gli eventuali importi dovuti dalla Ditta alla Scuola, per i consumi di luce, dovranno essere oggetto di rendicontazione, da parte della scuola a questo Ente;
- Sottoscrizione di un apposito atto di convenzione tra il Dirigente Scolastico interessato e la Ditta incaricata della somministrazione di alimenti, in genere; il detto atto di convenzione deve contenere l'indicazione esplicita della durata del rapporto e delle somme dovute dalla Ditta alla Scuola e al Consorzio, in conseguenza dell'affidamento dell'incarico; copia della detta convenzione deve essere inviata al Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, a cura del Dirigente Scolastico interessato.

Nei casi contemplati, di cui alle precedenti lettere A e B, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, secondo le modalità stabilite dalle relative convenzioni, il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, previo invito al Dirigente Scolastico di intimare, al titolare dei distributori automatici di bevande ed alimenti o alla Ditta incaricata della somministrazione di alimenti, la rimozione delle situazioni di

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

inadempienza, entro il termine massimo di gg. 30 dalla comunicazione dell'atto di intimazione, è legittimato alla revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata; in presenza della revoca della detta autorizzazione, il Dirigente Scolastico interessato sarà obbligato a porre in essere i conseguenziali atti di propria competenza, in ordine alla risoluzione del rapporto di convenzione con i soggetti incaricati.

In caso di inerzia del Dirigente Scolastico, il Dirigente del Settore pubblica istruzione del Consorzio, valutate le circostanze e fatte salve le eventuali responsabilità previste, in materia, dalle vigenti norme di legge potrà, in fase di rendicontazione delle spese di funzionamento dell'istituzione scolastica interessata, ritenere come effettivamente introitate le eventuali somme dovute dalla Ditta alla scuola e non riscosse.

ART. 19

CHIOSCHETTI ESTERNI E NUOVE INSTALLAZIONI

E' fatto divieto di installare chioschetti e/o nuove installazioni nelle aree esterne degli edifici scolastici per uso bar o posto di ristoro.

ART. 20

NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente regolamento si applicano ai rapporti in essere, alla data della sua entrata in vigore, con i soggetti gestori del servizio di ristoro o mensa; a tal fine, è fatto obbligo ai Dirigenti Scolastici interessati di portare a conoscenza, dei precitati soggetti, le norme contenute nel presente regolamento che costituiscono un'integrazione a quanto, già, pattuito dalle parti, in sede di sottoscrizione dell'accordo originario e che possono, pertanto, essere eccepite ai soggetti gestori del servizio di ristoro o mensa.

E' fatto obbligo, altresì, ai Dirigenti Scolastici interessati, di portare a conoscenza ai titolari di "distributori automatici di bevande ed alimenti" e alle Ditte esterne incaricate del servizio di trasporto e somministrazione di alimenti in genere, durante la pausa ricreativa, le norme del presente regolamento, che per gli articoli che li riguardano costituiscono un'integrazione a quanto, già, pattuito dalle parti in sede di sottoscrizione dell'accordo originario e che, in conseguenza, possono essere eccepite ai soggetti interessati.

A decorrere dall'inizio del nuovo anno scolastico i rapporti in essere con tutti i sopra citati soggetti dovranno essere adeguati alla disciplina recata dal presente regolamento.

In mancanza di adeguamento alla detta disciplina e in tutti i casi di violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento, il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Consorzio, previa diffida, potrà disporre che il Dirigente Scolastico interessato provveda ad ordinare lo sgombero dei locali destinati a posto di ristoro, o la rimozione dei "distributori automatici di bevande ed alimenti", o ad inibire, alle Ditte esterne incaricate del servizio di trasporto e somministrazione di alimenti in genere, l'espletamento del servizio presso i locali scolastici.

In caso di inerzia del Dirigente Scolastico, il Dirigente del Settore pubblica istruzione del Consorzio, valutate le circostanze e fatte salve le eventuali responsabilità previste, in materia, dalle vigenti norme di legge, potrà, in fase di rendicontazione delle spese di funzionamento dell'istituzione scolastica interessata, ritenere come effettivamente introitate le eventuali somme dovute alla scuola e non riscosse.

ART. 21

NORMA FINALE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il presente regolamento, alla data della sua entrata in vigore, annulla e sostituisce ogni altra diversa disposizione in materia, precedentemente emessa dalla Provincia Regionale di Enna, che risulti con esso incompatibile.